

**Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge dalla legge 16 novembre 2018, n. 130  
(Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze)**

a cura di Barbara Bissoli

Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori:

<b>A</b>	Alto ( <i>norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale</i> )
<b>B</b>	Basso ( <i>norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale</i> )
<b>N</b>	Nulla
<b>V</b>	In corso di valutazione

<b>Capo II - Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti</b>		
Art. 12	È istituita dal 1° gennaio 2019 l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) con contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). Per il settore ferroviario l'agenzia svolge i compiti di cui al d.lgs. 162/2007 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale. Per le infrastrutture transfrontaliere può svolgere i compiti di autorità preposta alla sicurezza. Fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori delle infrastrutture stradali e autostradali, l'agenzia esercita attività ispettiva, promuove la manutenzione, propone un piano nazionale per lo sviluppo delle infrastrutture etc. Esercita funzioni ispettive per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea e anche per le altre gallerie. Esercita le funzioni ispettive sui sistemi del trasporto rapido di massa.	<b>A</b>
Art. 13	È istituito l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP). Per ogni opera pubblica sono indicati i dati tecnici, i dati amministrativi, i dati sulla gestione dell'opera, la manutenzione etc. I dati già presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) sono forniti all'AINOP. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, ANAS, RFI, i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni etc. e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici alimentano l'AINOP. L'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che è collegato anche al CUP. La banca dati, poiché mette i dati a disposizione delle strutture competenti della pubblica amministrazione, serve a garantire il monitoraggio dello stato delle opere e a valutarne il livello di sicurezza.	<b>A</b>
Art. 14	Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti realizza un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate devono fornire i dati necessari. Il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili.	<b>A</b>
<b>Capo V – Ulteriori interventi emergenziali</b>		
Art. 40	È istituita la <i>Cabina di regia Strategia Italia</i> cui compete verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e degli interventi relativi al rischio idrogeologico, vulnerabilità sismica e degrado ambientale.	<b>A</b>
Art. 41	Vengono fissate norme transitorie per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 99/1992 (fanghi di depurazione).	<b>A</b>
Art. 44-ter	Viene introdotta una modifica all'art. 13 del codice della protezione civile di cui al d.lgs. 1/2018 in materia di valutazione dell'impatto e censimento dei danni.	<b>A</b>
<b>Entrata in vigore</b>		
Art. 46	20.11.2018 (entrata in vigore della legge di conversione)	